

Previdenza e assistenza (assicurazioni sociali) - controversie – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2110 del 25/07/1962

Consulenti tecnici - consulenza tecnica in appello - obbligatorietà - nomina di un altro consulente - richiesta di chiarimenti - valutazione delle risultanze tecniche - discrezionalità.*

Nelle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, il giudice di appello è tenuto a disporre la nomina di un nuovo consulente tecnico quando il gravame è proposto contro decisioni fondate su accertamenti compiuti da consulenti tecnici, ma rientra nell'Esercizio del suo potere discrezionale, tanto la nomina di un altro consulente tecnico o la richiesta di chiarimenti sul parere espresso dal consulente, quanto la valutazione delle conclusioni dei consulenti stessi.*

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2110 del 25/07/1962